

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 29 MAGGIO 2012
393ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi.

La seduta inizia alle ore 12,20.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Riprende la votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute precedenti e riferiti al testo unificato proposto dal relatore, adottato come testo base e pubblicato il 18 aprile.

Il **PRESIDENTE** informa che i proponenti hanno riformulato l'emendamento 5.34 in un nuovo testo (5.34 testo 2), pubblicato in allegato, interamente sostitutivo dell'articolo 5 del testo unificato e dell'articolo 72 della Costituzione.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) nota che il testo originario dell'emendamento incideva soltanto sul comma 1, lettera *b*), dell'articolo 5, mentre la riformulazione presentata sostituisce tutto l'articolo 5 e, se approvato, renderebbe assorbiti tutti gli altri emendamenti, salvo pochi riferiti a quell'articolo. Esprime dubbi sulla effettiva proponibilità della riformulazione, che semmai avrebbe dovuto essere ricondotta a un emendamento del relatore.

Inoltre, l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2) prospetta un assetto della funzione legislativa completamente diverso da quello indicato nel testo unificato e mette in

discussione tutto il lavoro fin qui svolto. Se si considera che durante una conferenza stampa è stata preannunciata la presentazione di un emendamento in Assemblea per introdurre il semipresidenzialismo - senza specificare se sul modello francese o in altra forma - ritiene necessario riconsiderare la procedura in corso e il suo calendario, considerato che potrebbe essere smentito durante la discussione in Assemblea. In ogni caso, chiede che sia fissato un termine per presentare subemendamenti.

Il **PRESIDENTE** osserva che la riformulazione dell'emendamento 5.34 include altre proposte avanzate dagli stessi proponenti e ha la forma di una proposta integralmente sostitutiva dell'articolo 72 della Costituzione per evidenti ragioni di chiarezza, ma riproduce anche disposizioni già vigenti, nello stesso testo o con modifiche parziali e a volte modeste: per tale motivo deve considerarsi ammissibile. Inoltre, rileva che non esiste alcun atto parlamentare che implichi decisioni diverse da quelle già assunte dalla Commissione: il contenuto di una conferenza stampa non può essere oggetto dell'esame in corso. Qualora quei contenuti dovessero essere tradotti in una iniziativa parlamentare, sarà il Presidente del Senato ad assumere le conseguenti, eventuali decisioni.

Propone quindi di fissare alle ore 14 il termine per la presentazione di subemendamenti al 5.34 (testo 2), precisando che gli altri emendamenti specifici riferiti all'articolo 5 si intenderanno quali subemendamenti all'emendamento 5.34 (testo 2), su richiesta dei proponenti e in quanto compatibili.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) osserva che l'ultimo comma dell'emendamento 5.34 (testo 2), prevedendo che i disegni di legge si intendono approvati quando si forma una deliberazione conforme delle Camere, ripropone il modello del bicameralismo senza modificare nulla rispetto all'assetto attuale; anzi, la previsione contestuale di una specializzazione per materia delle Camere, a suo avviso, darà luogo a ritardi anche più gravi.

Trattandosi di una novità assai rilevante rispetto al testo unificato proposto dal relatore, chiede che il termine per la presentazione di subemendamenti sia più ampio e tenga conto della circostanza che i senatori della Commissione affari costituzionali sono impegnati nell'esame e non possono dedicarsi alla elaborazione di quei subemendamenti.

Il senatore **PARDI** (*IdV*) osserva che il termine proposto dal Presidente non è sufficiente per consentire la redazione dei subemendamenti e quindi si associa alla richiesta di un termine più ampio.

La conferenza stampa a cui si è fatto cenno ha avuto l'effetto di interrompere l'esame in corso: il *leader* di un partito politica che concorre all'esame in corso in Commissione ha convocato provocatoriamente una conferenza stampa proprio al Senato per avanzare un'ipotesi di riforma diversa da quella all'attenzione della Commissione affari costituzionali e preannunciando la proposizione del semipresidenzialismo, con un emendamento che sarà presentato per la discussione in Assemblea. A suo avviso, si tratta di un comportamento in spregio della Costituzione.

Il **PRESIDENTE** precisa che i tempi di lavoro della Commissione affari costituzionali non sono stati condizionati dalla citata conferenza stampa e sono stati interrotti solo in quanto la Commissione ha deciso di accantonare l'esame di alcuni articoli, tenendo conto dell'esigenza di individuare una riformulazione su cui possano convergere i gruppi parlamentari.

Il senatore **BIANCO** (*PD*) condivide l'osservazione del Presidente e sottolinea che la riformulazione dell'emendamento 5.34, che assorbe altri emendamenti da lui già proposti insieme ai senatori Boschetto e D'Alia, propone una diversificazione più accentuata delle funzioni delle Camere.

Propone di procedere alla votazione degli altri emendamenti accantonati e di rinviare alla seduta pomeridiana l'approfondimento e la deliberazione sull'emendamento 5.34 (testo 2) con i relativi subemendamenti.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) ricorda che il Presidente del Senato si è già pronunciato pubblicamente nel senso di ritenere ammissibile l'eventuale presentazione in Assemblea di un emendamento per l'introduzione del semipresidenzialismo, giudicando congrui i tempi a disposizione per l'approvazione della riforma. Tuttavia, la Commissione, applicando criteri che egli non ha condiviso, ha escluso la proponibilità di emendamenti riferiti ad argomenti diversi da quelli su cui interviene il testo unificato del relatore. A suo avviso, la dichiarazione del Presidente del Senato, pur non costituendo un atto parlamentare formale, deve essere considerata come un fatto nuovo e rilevante per i lavori della Commissione.

Il senatore [DEL PENNINO](#) (*Misto-P.R.I.*) osserva che la votazione dell'emendamento 5.34 (testo 2), interamente sostitutivo dell'articolo, potrebbe precludere la votazione dell'emendamento 5.6 da lui presentato.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che l'emendamento 5.6, essendo più lontano dal testo dell'articolo 5, sarà votato prima dell'emendamento 5.34 (testo 2).

Ribadisce infine la proposta di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 14, procrastinando l'inizio effettivo della seduta pomeridiana alle ore 14,30.

Convieni la Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 3.0.10, già accantonato.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*), pur apprezzando le motivazioni della proposta, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 3.0.10.

Anche il senatore [BOSCETTO](#) (*PdL*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 3.0.10, a esclusione dell'ultimo comma (dichiarato improponibile) viene posto in votazione ed è respinto.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, osserva che il contenuto dell'emendamento 3.0.9, che i proponenti si erano impegnati a riformulare, nella sostanza è compreso nel testo dell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) insiste affinché l'emendamento 3.0.9, sia pure in una diversa formulazione, sia votato in questa sede anche se il suo contenuto, ma solo parzialmente, è recepito nell'emendamento 5.34 (testo 2).

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*), rivolgendosi ai senatori del Gruppo del Partito Democratico, chiede di conoscere le motivazioni del voto contrario sull'emendamento 3.0.10 che, analogamente al 3.0.9, propone uno statuto delle opposizioni. Egli ritiene che il Partito Democratico non abbia dato seguito all'istanza più volte ribadita affinché le prerogative delle opposizioni fossero considerate una priorità in sede di riforma della Costituzione.

Dichiara comunque di convergere sulla proposta dei senatori Calderoli e Divina, che sottoscrive.

Il senatore [PASTORE](#) (*PdL*) propone di riformulare l'emendamento 3.0.9 facendo riferimento più semplicemente ai "regolamenti delle Camere". Inoltre, il testo dovrebbe tenere conto del ripensamento circa l'assetto della funzione legislativa che ha dato luogo alla presentazione dell'emendamento 5.34 (testo 2): in tale prospettiva, ritiene inopportuno fare riferimento alle minoranze oltre che alle opposizioni.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, osserva che nell'emendamento si richiamano "i diritti delle opposizioni e delle minoranze": occorre considerare che possono esservi minoranze che non si identificano nelle opposizioni.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 3.0.9 (3.0.9 testo 2), pubblicata in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), relatore, esprime un parere favorevole.

Il ministro PATRONI GRIFFI, a nome del Governo, si rimette alla Commissione.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando l'opportunità di introdurre in Costituzione una disposizione che richiami i diritti delle opposizioni e delle minoranze. Precisa che il voto contrario sull'emendamento 3.0.10 è conseguente alla convinzione che le norme, assai articolate, che vi sono contenute debbano essere inserite più opportunamente nei regolamenti parlamentari.

Il senatore [BOSCETTO](#) (*PdL*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 3.0.9 (testo 2), posto in votazione, è accolto.

Il senatore [PASTORE](#) (*PdL*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 3.0.21 e lo ritira.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) presenta una riformulazione, tecnicamente più appropriata, dell'emendamento 3.0.12 (3.0.12 testo 2): nondimeno, considerato il rilievo politico della proposta e l'esigenza di approfondire ancora i termini della sua formulazione, intanto ritira il testo 2 e chiede che l'emendamento sia messo in votazione nel testo originario.

L'emendamento 3.0.12 viene posto in votazione, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore [PARDI](#) (*IdV*), ed è respinto.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) presenta una riformulazione dell'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore [BIANCO](#) (*PD*) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla riformulazione dell'emendamento 3.0.15, in quanto ritiene improprio disciplinare in Costituzione la pubblicità dei motivi di assenza dei membri del Parlamento.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) riformula ulteriormente l'emendamento 3.0.15 (3.0.15 testo 3).

Il [PRESIDENTE](#), relatore, si rimette alla Commissione su tale proposta. Anche il ministro PATRONI GRIFFI si rimette alla Commissione.

L'emendamento 3.0.15 (testo 3), posto in votazione, è accolto.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di rinviare l'esame alla seduta pomeridiana.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) propone di avanzare al Presidente del Senato una richiesta, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari, affinché l'esame possa proseguire anche durante i lavori della seduta del Senato.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) obietta che mentre tale richiesta può essere avanzata per l'esame di atti urgenti, come i disegni di legge di conversione di decreti-legge, appare impropria quando si tratta di esaminare una riforma costituzionale.

Il [PRESIDENTE](#) osserva che la richiesta potrà essere avanzata, eventualmente, durante la seduta del Senato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [24](#), [216](#), [873](#), [894](#), [1086](#), [1114](#), [1218](#), [1548](#), [1589](#), [1590](#), [1761](#), [2784](#), [2875](#), [2941](#), [3183](#), [3204](#), [3210](#), [3252](#)

Art. 3

3.0.9 (testo 2)

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#), [PARDI](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I regolamenti delle Camere garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.12 (testo 2)

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, secondo comma, sono aggiunte le seguenti parole: "né essere eletto più di tre volte quale membro del Parlamento"».

3.0.15 (testo 2)

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. All'articolo 69 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: "Nelle forme e nei termini stabiliti dai regolamenti delle Camere, deputati e senatori comunicano al Presidente della Camera di appartenenza, affinché li rendano pubblici, i motivi delle loro assenze dalle sedute, anche di commissione.".

3.0.15 (testo 3)

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti delle Camere hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni e ricevono un'indennità stabilita dalla legge."».

5.34 (testo 2)

BIANCO, BOSCIETTO, D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - 1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 72. - I disegni di legge sono presentati alla Presidenza di una delle Camere.

La funzione legislativa è esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando la Costituzione prescrive una maggioranza speciale di approvazione, per le leggi in materia costituzionale ed elettorale o concernenti le prerogative e le funzioni degli organi costituzionali e dei rispettivi componenti, per quelle di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di approvazione di bilanci e consuntivi. La funzione legislativa è altresì esercitata in forma collettiva dalle due Camere quando, al fine di garantire l'unità giuridica o economica della Repubblica, il Governo presenti al Parlamento un progetto di legge che, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di sussidiarietà, interviene nelle materie attribuite alla potestà legislativa regionale.

L'esame dei disegni di legge ha inizio alla Camera presso la quale sono stati presentati, quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. Ha inizio al Senato della Repubblica, quando la Costituzione prevede una legge della Repubblica e quando riguardano prevalentemente le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Ha inizio alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi.

I disegni di legge sono assegnati a una delle due Camere, con decisione non sindacabile in alcuna sede, dai Presidenti delle Camere d'intesa tra loro secondo le norme della Costituzione e dei rispettivi regolamenti.

Presso il Senato della Repubblica è istituita la Commissione paritetica per le questioni regionali, composta da un rappresentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma, eletto, su proposta del Presidente della Giunta, dai rispettivi Consigli tra i propri componenti, e da un eguale numero di senatori designati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. La Regione Trentino - Alto Adige/Sudtirolo è rappresentata dai componenti eletti dai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il Presidente della Commissione è nominato tra i senatori dal Presidente del Senato. La Commissione, entro i termini e nei modi stabiliti dal regolamento del Senato, esprime il proprio parere sui disegni di legge riguardanti le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e all'articolo 119. Quando i pareri sono contrari o condizionati a specifiche modificazioni, le corrispondenti disposizioni sono sottoposte alla deliberazione del Senato con votazione nominale.

Ogni disegno di legge è esaminato, secondo le norme dei regolamenti delle Camere, da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza e prevedono le modalità per la discussione e la deliberazione in tempi certi di proposte indicate dai gruppi parlamentari di opposizione.

Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno della Camera che lo esamina e sottoposto alla votazione finale entro un termine determinato. Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è messo in votazione senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti delle Camere possono stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di conversione in legge dei decreti con forza di legge, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi e per quelli diretti all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

I disegni di legge approvati da una Camera sono trasmessi all'altra Camera e, salvo il caso di esercizio collettivo della funzione legislativa, sono da questa esaminati, entro quindici giorni dalla trasmissione, se ne è deliberato il riesame su proposta di un terzo dei suoi componenti. Il riesame ha luogo anche su richiesta del Governo. Il disegno di legge può essere approvato, anche con modifiche, o respinto, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione di riesame. I disegni di legge si intendono definitivamente approvati quando si forma una deliberazione conforme delle due Camere ovvero, nel testo approvato da una Camera, in mancanza di deliberazione o richiesta di riesame o quando la deliberazione o richiesta di riesame non è seguita dalla votazione finale sul disegno di legge nel termine prescritto."».